



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 92 DEL 15/12/2020

OGGETTO:

ORDINANZA MODIFICA TEMPORANEA VIABILITA' IN VIA VI MARTIRI PER LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla SMAT con la quale si richiede di vietare il transito in via VI Martiri per l'esecuzione di lavori di allaccio alla rete idrica nel giorno 17.12.2020 dalle ore 13 alle 19;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del "Codice Della Strada" Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che dalle ore 13,00 alle ore 19,00 del giorno 17.12.2020, in via VI Martiri, nell'area interessata dai lavori, sia vietata la sosta e il transito.

Che sia istituito il doppio senso di circolazione in via Abegg nel tratto compreso tra la via Mazzini e via VI Martiri e nella stessa via VI Martiri per consentire ai residenti e proprietari di autorimesse di accedere alla loro proprietà.

E' fatto salvo in ogni caso, l'accesso ai mezzi di Polizia, di soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei servizi principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio.
- b) **posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata dai lavori, a cura della ditta richiedente, comprese le indicazioni di modifica della viabilità.**
- c) Siano avvisati con anticipo i proprietari di abitazioni e rimesse situate nella via VI Martiri.
- d) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 15 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ENNIO CAFFO